

OGGETTO: Presa d'atto avvenuta proroga della convenzione per la fornitura gasolio da riscaldamento stagione 2015 mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (ed. 8 – lotto 9 CIG. 5239121368) – Cig: Z8C161E9AC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria precedente determinazione n. 71 di data 03/10/2014 si stabiliva di aderire alla Convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento stagione 2014-2015 mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (denominata tecnicamente "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8 – lotto 9 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto") stipulata tra la Consip Spa con sede in Roma e Q8 QUASER S.r.l. con sede legale in Roma, per il periodo dal 07/04/2014 al 07/04/2015, prorogabile per ulteriori 12 mesi;

Preso atto che la convenzione di cui sopra, scaduta in data 07/04/2014, è stata prorogata per ulteriori 12 mesi, come evidenziato nella newsletter dd. 18/03/2015 del sito acquistinretepa.it e che pertanto la scadenza della stessa risulta ora essere il 7 aprile 2016;

Rilevato che sul sito degli "acquisti in rete P.A" è pertanto attiva la convenzione denominata tecnicamente "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8 – lotto 9 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto".

Ritenuto pertanto, per la stagione 2015/2016 di prendere atto della proroga relativa alla convenzione sopracitata, già approvata con precedente determinazione n. 71 dd. 03/10/2014;

Esaminata in merito la circolare n. 25/2010 dd. 18/10/2010 del Consorzio dei Comuni Trentini che in breve può riassumersi come di seguito:

Come noto, infatti, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il legislatore statale ha ribadito in più occasioni, in generale per l'acquisto di beni e servizi comparabili ed in particolare per l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento, che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate a seguito di procedure competitive centralizzate (CONSIP), o in alternativa devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi. Pena responsabilità amministrativa per danno erariale, quantificabile anche in ragione della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello oggetto di contratto, le pubbliche amministrazioni che utilizzano gasolio per riscaldamento sono perciò chiamate ad approvvigionarsi acquistando tramite CONSIP, oppure in via autonoma, affidando la fornitura con le procedure utilizzabili ai sensi della normativa provinciale, purché ad un prezzo inferiore o uguale.

Considerato che l'adesione alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali.

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedimentali ed operativi, derivante dall'adesione alla convenzione in oggetto.

Preso atto che la convenzione con scadenza 07/04/2016 è stata stipulata tra la Consip S.p.A. e Q8 QUASER S.r.l. quale aggiudicataria della procedura di gara Gasolio da riscaldamento – ED. 8 - LOTTO 9 (CIG: 5239121368);

Atteso che nella Convenzione sono definite le condizioni contrattuali cui i fornitori devono attenersi nella prestazione del servizio alle Amministrazioni aderenti;

Rilevato che il Comune di Darè a far data dal 01.01.2016 verrà fuso con i comuni di Villa Rendena e Vigo Rendena nel nuovo Comune di Porte di Rendena;

Considerato che la spesa presumibile per il periodo fino al 31/12/2015, ammontante ad Euro 22.000,00.- troverà imputazione per Euro 6.000,00.- all'intervento 1010202 (cap. 156) e per Euro 16.000,00.- all'intervento 1040202 (cap. 950) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2015;

Visto il provvedimento di data 24.06.2013 prot. n. 1627 con il quale il Sindaco individua i dipendenti responsabili dei vari servizi;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 26.06.2015, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti di competenza dei responsabili dei servizi".

Rilevato che da tale atto programmatico di indirizzo il Segretario Comunale è responsabile delle procedure relative alla fornitura di gasolio da riscaldamento.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 23.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 18.05.2001 sub. n. 8494/01-R.12, come ultimo modificato con delibera del consiglio comunale n. 19 dd. 22.12.2009;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'avvenuta proroga dal 07/04/2015 al 07/04/2016 della Convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (denominata tecnicamente "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8 – lotto 9 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto") stipulata tra la Consip Spa con sede in Roma e Q8 QUASER S.r.l. con sede legale in Roma, a cui si era aderito con precedente determinazione n. 71 dd. 03/10/2014;
3. Di autorizzare il Responsabile finanziario del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di fornitura di gasolio da riscaldamento tramite le procedure Consip nel rispetto delle disposizioni, dell'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L.13.08.2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
4. Di imputare la spesa presumibile per il periodo fino al 31/12/2015 ammontante ad Euro 22.000,00.-, per Euro 6.000,00.- all'intervento 1010202 (cap. 156) e per Euro 16.000,00.- all'intervento 1040202 (cap. 950) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2015, dove esistono le apposite e sufficienti disponibilità;
5. Di dare atto che la liquidazione dei rispettivi importi avverrà nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34, del regolamento comunale di contabilità.
6. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

